

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE MODALITA' E
CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**
(ai sensi dell'art. 3 ,comma 2, lettera a), b), c) e d)
del CCNL biennio economico 2000/2001)

L'anno 2001, il mese di luglio, il giorno 19, presso la Direzione Didattica di Aquileia, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,

VISTO il CCNL 1998/2001;
VISTO il CCNI 31/08/98;
VISTO il CCNL biennio economico 2000/2001;
VISTO l'articolo 42 del CCNL 1994/1997;
VISTA la CM 243/1999;
VISTA la CM 107/2001;

RITENUTO che nell'istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa

tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

PARTE GENERALE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2002.

**CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

ART. 3 - RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale docente, come evidenziato nella tabella A allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, sia distinta tra i vari gradi (scuola dell'infanzia ed elementare) in proporzione al numero degli addetti. Tale quota può essere incrementata o diminuita di una percentuale non superiore al 5% delle risorse a disposizione.

ART. 4 – RISORSE DESTINATE AL PERSONALE A.T.A.

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale ATA, come evidenziato nella tabella B allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, relativamente alla parte indivisa e non finalizzata del fondo, sia pari al 23%. Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un'ora aggiuntiva, secondo quanto indicato nella tabella D1 allegata al CCNI citato nelle premesse (per il personale docente il riferimento è alle ore aggiuntive di non insegnamento e per il personale ATA al compenso previsto per i collaboratori scolastici).

Le risorse disponibili per il personale ATA vengono così suddivise:

- il 10% è destinato a retribuire le prestazioni eccedenti l'orario di servizio;
- la quota restante è riservata a retribuire l'intensificazione delle prestazioni.

ART.5 - FONDO DI ACCANTONAMENTO

Viene accantonata, relativamente all'anno scolastico 2001/2002, una quota pari al 10% del totale del fondo. Tale somma verrà utilizzata, senza tener conto del vincolo previsto dal precedente art. 3, per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente e ATA non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con la RSU.

PERSONALE DOCENTE

ART.6 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il docente vicario non può cumulare il compenso di £ 3.000.000 con i compensi orari o forfetari previsti per le altre attività di collaborazione con il dirigente scolastico.

I compensi forfetari degli altri due docenti che svolgono attività di collaborazione continuativa con il dirigente scolastico non devono superare l'importo annuo lordo di L. 1.500.000.

ART. 7 – ALTRE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente scolastico sono quantificati come segue:

- gestione organizzativa dei plessi (coordinatori): max. 40 ore;
- responsabili biblioteca magistrale: max.10 ore;
- responsabili biblioteca settore handicap: max. 4 ore;
- responsabili delle biblioteche di plesso: max. 5 ore;
- responsabili materiale inventariale e di consumo: max. 15 ore (aumentabili fino a 20 nel caso di sgombero totale dei locali per lavori di ristrutturazione);
- docenti delegati alla partecipazione dei comitati mensa: max. 5 ore;
- docenti delegati ex L.626/94: max 5 ore.

ART. 8 – FLESSIBILITA' DIDATTICA

Relativamente all'anno scolastico 2001/2002 ad ogni docente impegnato nel progetto di flessibilità didattica, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del CCNI citato, è corrisposto un compenso forfetario annuo lordo di L. 300.000, attingendo alle risorse di cui all'art. 14, lettera a) e b) del CCNL 15.3.2001.

ART. 9 – DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I COLLEGHI ASSENTI

Per la disponibilità a sostituire colleghi assenti (ferma restando la retribuzione spettante in caso di effettiva sostituzione) si prevede un compenso forfetario annuo lordo pari a L. 200.000. Tale quota raddoppia se la disponibilità è data, su richiesta, per la prima ora di lezione.

ART. 10 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLE SCUOLE MATERNE

Relativamente all'anno scolastico 2001/2002 ad ogni docente impegnato nelle attività di programmazione didattica delle scuole materne è corrisposto un compenso forfetario annuo lordo di L. 300.000.

ART. 11 – ALTRE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO

A tutto il personale chiamato a svolgere attività aggiuntive vengono corrisposti i compensi previsti dalle tab. D e D1 del CCNI citato.

PERSONALE ATA

ART. 12 – CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Sono destinate non meno di L. 3.600.000 per retribuire le prestazioni aggiuntive dei collaboratori scolastici impegnati nelle attività di assistenza all'handicap, di cura della persona e di supporto all'attività amministrativa.

A ciascuna unità di personale ATA che si dichiara disponibile a sostituire i colleghi assenti è riconosciuto un compenso forfetario annuo lordo pari a L. 500.000, rapportato alla durata del periodo di effettiva sostituzione.

La restante parte delle risorse del fondo verrà utilizzata per retribuire le seguenti attività:

- preaccoglienza, postaccoglienza e servizio mensa non in convenzione;
- servizi esterni;
- utilizzo dei nuovi strumenti informatici;
- attuazione dell'autonomia organizzativa e amministrativo-contabile.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

ART.13 - LETTERA DI INCARICO

Il dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato:

- il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
- il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
- le modalità di certificazione dell'attività;
- i termini e le modalità di pagamento.

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART.14 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività.

Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato presenterà una richiesta, con le modalità previste dalla lettera d'incarico.

Decorsi trenta giorni dal termine indicato per la liquidazione dei compensi, l'interessato ha diritto a pretendere il pagamento degli interessi.

I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato.

NORME FINALI

ART.15 – INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

Il dirigente scolastico fornirà alle RSU:

- l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica entro il mese di ottobre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente e ATA;
- l'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il 15 dicembre.

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Letto, firmato, sottoscritto

Il Dirigente

La RSU

Le OO.SS.